



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PAVIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	FERRARI	PIETRO COSTANTE	Presidente
☐	PARGOLETTI	MARIAGRAZIA	Relatore
☐	VERRASCINA	GIUSEPPE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 96/2017
depositato il 13/04/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01E703558/2016 IRPEF-RED.CAP. 20
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

MARINELLI MARIA CLAUDIA
VIA FELICE CAVALLOTTI N 8 27029 VIGEVANO PV

difeso da:

SENECA STEFANIA
VIA U. MARAZZANI 15 27029 VIGEVANO PV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 96/2017

UDIENZA DEL

13/07/2017 ore 09:00

N°

222

PRONUNCIATA IL:

13/07/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08/08/2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Dr. Pietro Bellinzona



R.G.R. 96/2017

Ricorrente:

Atto impugnato . avviso di accertamento N9V1E0355872016

Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia

Imposta: Irpef. Redd. Cap.

FATTO

Oggetto del presente ricorso è un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 avente per oggetto una imposta sostitutiva di euro 159,00 oltre sanzione ed interessi per l'imposto complessivo di euro 361,85.

L'atto impositivo è scaturito dalla segnalazione del nucleo di Polizia Tributaria di Milano della Guardia di Finanza effettuata nell'ambito del procedimento penale n. 46451-15 in base alla quale la contribuente risultava detentrica di rapporti finanziari presso l'intermediario elvetico Credit Suisse. Si instaurava contraddittorio in tale sede dall'esame della documentazione prodotta emergevano redditi imponibili collegati ad attività finanziarie detenute all'estero mediante il rapporto n. 059202707370.

Per l'annualità 2007 emergevano redditi pari a euro 2.542,00 corrispondenti a dividendi pari ad euro 682,76 e plusvalenze per euro 1.859,24-

Considerata la cointestazione con il sig. _____ del conto in esame l'Ufficio recuperava tali attività nella misura di euro 1.271,00 ai sensi dell'art 4 bis DPR n. 600/73 quali redditi di capitale. Il contribuente presentava ricorso con istanza di reclamo ex art 17 bis d.lgs n. 546/92 chiedendone l'integrale annullamento

Nella difesa del contribuente viene eccepita la decadenza del potere di accertamento da parte dell'Ufficio in ragione dell'inapplicabilità nella fattispecie concreta del raddoppio dei termini previsto dall'art 12 del D.L. n. 78/2009 in aggiunta alla mancata indicazione delle modalità di determinazione dei maggiori redditi. Conclusasi negativamente la fase di mediazione veniva depositata l'istanza oggi in discussione. L'ufficio conferma la correttezza del proprio operato ritenendo il raddoppio dei termini in perfetta aderenza alle disposizioni dei cui all'art 12 del D.L. n. 78 del 2009. L'art 12 del D.L. n. 78 del 2009 come modificato dalla legge di conversione n. 102/09 ai commi 2 bis e 2 ter ha previsto il raddoppio dei termini di cui agli art 42 DPR n. 600/73 e 57 DPR n. 633 del 72 per l'accertamento in tema di attività economiche e finanziarie detenute all'estero e del termine di cui all'art 20 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472 per la notifica dell'atto di contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Tali disposizioni hanno effettivamente carattere procedimentale in quanto disciplinano il momento dell'accertamento o dell'esecuzione. Le argomentazioni della parte appellata secondo la quale la previsione di un termine più lungo per l'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione della normativa sul monitoraggio fiscale si risolverebbe in una sanzione impropria che non può trovare applicazione retroattiva, non sono condivisibili. Nel caso in specie infatti occorre far riferimento non alla retroattività bensì alla natura procedimentale di tali disposizioni natura che non può che comportare un'applicazione immediata e riguardare anche periodi di imposta e annualità antecedenti, con la sola limitazione dei rapporti tributari consolidati. Le disposizioni introdotte con l'art 12 citato non sono in contrasto con le norme contenute nello statuto del contribuente ed in particolare con l'art 3 comma 3 (secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati) sia perché non si tratta di cambiare le regole nel corso di accertamenti di imposta_ nel caso in esame il legislatore ha posto l'obiettivo di contrastare i c.d. paradisi fiscali nell'ambito di accorsi internazionali ed ha previsto per raggiungere questo obiettivo un termine più lungo sia perché il predetto art 3 è pur sempre una norma ordinaria modificabile da altra norma di pari grado tent'è che le nuove disposizioni sono precedute dalla clausola "in deroga ad ogni disposizione di legge"

Per quanto concerne il rilievo relativo ad una sorta di vizio di motivazione dell'accertamento laddove viene censurata la mancata indicazione delle modalità di calcolo delle maggiori imposte i dividendi e le plusvalenze sono ricollegabili al rapporto di cui sopra sono pari ad euro 682,76 e

1859,24 e sono state determinate sulla base della documentazione presentata all'Ufficio quindi tale censura è da rigettare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto

In ordine alla questione dell'applicabilità alla fattispecie delle norme dei commi 2 e 2 bis dell'art 12 del D.L. n 78/2009 , convertito con modificazioni legge n 102/2009 , il collegio ritiene che tale eccezione sia preliminare ed assorbente il resto della contesa. In base a detta norma :” per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2 , i termini di cui all'art 43 primo e secondo comma , del DPR 29 settembre 1973 n 600 e successive modificazioni , e all'art n 47 primo e secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n 633 e successive modificazioni sono raddoppiati”.

A tale riguardo , la posizione della A.F. è notoriamente favorevole alla possibilità di applicare retroattivamente le richiamate norme, ridendole di natura processuale e non sostanziale.

Di contrario avviso appare essere la ricorrente, peraltro confortata dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito, per le quali , trattandosi di norme di portata sostanziale – come reso evidente dalla proclamata inversione, a carico del contribuente , dell'onere della prova in ordine alla presunzione della illecita sottrazione ad imposta degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti all'estero _ l'applicazione retroattiva sarebbe, in linea di massima e in mancanza di esplicita previsione derogatoria, vietata.

In effetti che l'art 12 del DL n 78 del 2009 , in quanto stabilisce una presunzione legale di evasione, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente , sia disposizione meramente procedurale e non anche di natura sostanziale _ è difficilmente sostenibile: le norme sulle prove pongono regole di giudizio e come tali, hanno pure natura sostanziale . in quanto la loro applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda (da Cass. Civ. sez 2 23-2-07 n 4225 in CED Cass 2007).Una volta chiarito che la disposizione dell'art 12 del DL n 78/2008 ha natura non meramente procedurale , ma anche sostanziale, risulta agevole escluderne l'applicabilità retroattiva , vietata quanto meno dall'art 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e dell'art 3 comma 1 della Legge n 27/2000 n 212 (stat. contr).E' ben vero che le norme ora richiamate hanno forza di legge ordinaria e sono quindi suscettibili di venire “ contraddette” da successive norme di pari grado nella cerchia delle fonti dell'ordinamento giuridico (quale è appunto , nel caso che ci occupa il DL n 78/2009).

Senonchè il principio , di cui ai citati art delle “preleggi” e dello “statuto del contribuente” , per essere superato richiede , secondo le regole in materia di successione nel tempo, una espressa previsione da parte della lex posterior.E tale espressa previsione nell'art 12 del DL n 78 del 2009 non c'è. Ne discende che l'applicabilità in via retroattiva di questa ultima norma debba essere esclusa.

L'accoglimento di tale eccezione , rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni.

L'atto impugnato deve essere annullato.

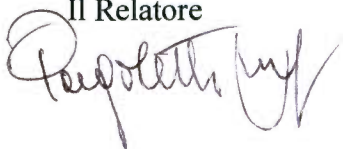
Quanto alle spese processuali, la particolare complessità della materia tratta ne impone la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Pavia 13-07-017

Il Relatore



Il Presidente

